

BGE 64 II 48

Bundesgericht (BGE), 1938-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_64_II_48

FR: ATF 64 II 48

IT: DTF 64 II 48

Volltext

4S VI. MOTORFAHRZEUGGESETZ CIRCULATION DES VEHICULES

AUTOMOBILES nella 12. Estratto della sentenza 15 febbraio 1938 della Ia Sezione civile causa Fratelli Bernasconi in Giovanni e. Dott. Falk. 11 detentore di un autoveicolo e responsabile del danno causato dal conducente solo se quest'ultimo, malgrado e peccato, l'ha commesso. ma r U J g l a trI punti, in particolare per la q t" d' sapere in quai' '1 d ues IOne I h '. illlura I etentore e responsabile delle persone c ~ unplega al servizio dell'autoveicolo 0 a cui permette di gmdarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art 37 e seg. LCAV. . . A. :- Il 7 giugno 1935, verso le dieci di mattina allo mc.romo del Corso San Gottardo con la Via d'Alb:rti a Chlasso, avveniva uno scontro tra una vettura da turismo ed un autocarro. L~ vettura da turismo apparteneva al dott. Alfredo Falk medico a Monaco di B' V' ' , , aVlera, 1 avevano preso posto, dav~ntl, il dott. Falk ed il suo autista Wallner ; di dietro la s~gnora Falk ed un certo Mehler, cugino del dott. Falk/ ~ a~tocarr?: un Saurer d'anteguerra, apparteneva all~ some~a Fratelli Bemasoni fu Giovanni, impresa di trasporti a Chiasso, ed era guidato da Amedeo Dem ' d ' t't I ' d ascom, uno el 1 0 an ella,ditta: Del peso a VIIOto di trenta quintali, portava un earlCO d. altri trenta quintali di t I d . I' . " cemen o. ue velCO I sublvano gravi danni Bern " illeso . M hl d' ' . ascOlll nmaneva e .: e. er e 1 cOlllugl Falk riportavano leggere ferite gla .n 7 gIugno 1935 potevano lasciare Chiasso in treno per rI~ornare a Monaco. Dovevano però fare una sosta a Zurlgo pel pernottamento. c B. :- I~ 17 luglio 1935 Ia ditta Fratelli Demasoni onvemva 11 dott. Falk davanti al Pretore di Mendrisio, ;\.[otorfahrzeuggesetz. N° 12. 49 domandando che gli fosse risarcito il danno materiale ele- vantesi a 4944 fehi. 30. Il convenuto chiedeva il rigetto della petizione e, riconvenzionalmente, il pagamento della somma di 5146 fehi. 10 oltre interessi, a titolo di risarci- mento dei danni materiali e corporali subiti. G. - Con sentenza 18/20 maggio 1937 il Pretore di Mendrisio condannava il convenuto a pagare all' attrice la somma di 77 fchi, 17, respingeva ogni altra domanda delle parti e metteva le spese giudiziarie a carico della ditta Fratelli Bemasoni per 6/10 edel dott. Falk per 4/10, al quale era pure acordato l'importo di 100 fehi. a titolo di ripetibili. Secondo il Pretore, i due conducenti sono in eolpa ed il danno totale va sopportato pel 60 % dalla attrice e pel 40% dal convenuto. D. - Da questo giudizio la ditta Fratelli Bernasconi si appellava, riproponendo lesue eonclusioni, alla Camera eiVile del Tribunale di appello. Il convenuto inoltrava appello adesivo. Con sentenza 4 ottobre /29 novembre 1937 la Camera eiVile eonfermava il giudizio del Pretore e metteva le spese di seconda istanza a carico meta per parte, compen- sate le ripetibili. E. - Contra questa sentenza l'attrice ha interposto tempestivo riorso al Tribunale federale, domandando ehe il convenuto sia condannato al pagamento di 4944 fehi. 30 con l'interesse dal 6 % dal 7 giugno 1935 e ehe la pretesa rieonvenzionale sia respinta, TI convenuto, aderendo al ricorso, ha eoneluso al rigetto della domanda prineipale ed all' ammissione di quella riconvenzionale, subordinatamente alla eonferma della sentenza impugnata. TI Tribunale federale ha ammesso il riorso principale

nel senso che il dott. Falk è condannato a pagare alla ditta Fratelli Bernaseoni fu Giovanni la somma di 173 fehi. 50 e ha respinto il ricorso adesivo. AS 64- II - 1938

50 !motorfahrzeuggesetz. No 12. Estratto dei considerandi : 1.- ... ~ .. 2. - Per quanto concerne il danno materiale subito dalle parti, la responsabilità civile è retta dal codice delle obbligazioni (art. 39 Lf. LCA V). Si deve indagare se soltanto gli art. 41 e seg. CO sono applicabili, esclusa ogni disposizione della LCAV. Se così fosse, il dott. Falk, che non guidava la macchina, potrebbe essere ritenuto responsabile di un danno causato dal suo autista Wallner soltanto entro i limiti dell' art 55 ep. I CO, ossia il dott. Falk dovrebbe essere ammesso a fornire la prova che ha usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per evitare un danno come quello subito dall' attrice 0 che, anche usando tale diligenza, il danno si sarebbe verificato. STREBEL (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motor- fahrzeug- und Fahrradverkehr, note 15-17 sull' art. 39) ritiene però che il rinvio al codice delle obbligazioni, di cui all' art. 39 i. f. LCA V, va interpretato in modo restrittivo: esso significherebbe unicamente che il detentore in tanto è responsabile del danno materiale in quanto il conducente è in colpa; ma per tutti gli altri punti, in particolare, per la questione di sapere in quale misura il detentore è responsabile delle persone che im piega al servizio dell' autoveicolo 0 a cui permette di guidarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art. 37 e seg. LCA V. Il detentore sarebbe dunque responsabile del danno materiale come del danno corporale causato da queste persone, senz'aver la possibilità di liberarsi fornendo la prova di cui all' art. 55 ep. I CO. In una sentenza 7 novembre 1936 il Tribunale cantonale di San Gallo ha adottato questa soluzione (Schweizerische Juristen-Zeitung, numero del 1° ottobre 1937, pag. 106, cifra 72). Inoltre, la Corte di appello di Argovia con sentenza 5 novembre 1937, non ha voluto dare una portata generale al rinvio dell' art 39 i. f. LCA V, rifiutando di applicarlo in materia di prescrizione (Schweizerische Juristen- Motorfahrzeuggesetz. N° 12. 51 Zeitung, numero del 15 dicembre 1937, pag. 187, cifra 139). Questa Corte accoglie la soluzione consigliata da Strebel e già sancita dal Tribunale cantonale di San Gallo. Determinanti sono i motivi seguenti : L'art. 37 ep. I LCA V, che è la norma fondamentale in materia di responsabilità civile del detentore, accenna esplicitamente anche al danno materiale. Ne segue che gli art. 37-47 LCAV sono applicabili anche al danno materiale, . salva espressa eccezione. L'art. 39 in fine LCA V rappresenta precisamente una tale eccezione e va quindi interpretato in modo restrittivo. Esaminando la genesi dell' art. 39 LCAV, si vede che esso deriva dall' art. 38 del progetto del Consiglio federale : « Qualora un danno, per il quale il detentore è tenuto, anche senza sua colpa, a risarcimento, venga causato da più autoveicoli, tutti i detentori di essi sono solidariamente responsabili di fronte al terzo. » Nei rapporti dei detentori fra loro, la quota della indennità dovuta viene fissata in proporzione della gravità della colpa di ognuno di essi. Se tale colpa non possa essere accertata, i detentori rispondono in parti eguali. Lo stesso vale allorché solamente i detentori abbiano subito un danno. » Occorre perciò notare che, secondo il progetto (art. 37), la responsabilità causale doveva applicarsi soltanto ad una piccola parte dei danni materiali, e cioè al danno causato agli oggetti trovatisi in custodia della persona uccisa o ferita. Soppressa questa restrizione, e cioè estesa la responsabilità causale ad ogni danno materiale, la Commissione del Consiglio nazionale si rese conto che, adottando tal quale l'art. 38 del progetto, in tutti i casi di scontri tra autoveicoli con danneggiamento degli stessi ciascun detentore sarebbe stato risarcito dall' assicurazione contro la responsabilità civile dell' altro: il detentore non avrebbe quindi più avuto che un interesse limitato a concludere l'assicurazione facoltativa caso (danneggiamento all' autoveicolo non causato dall' impiego di . un

52 Motorfahrzeuggesetz. No 12. altro autoveicolo). Ma il premio dell'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile sarebbe aumentato proporzionalmente. E questo il senso dell'intervento dell'on. LACHENAL nella Commissione del Consiglio nazionale, intervento che valse a far rimandare l'articolo ad una sottocommissione, la quale propose di dividerlo in due : l'uno concernente i danni cagionati da più autoveicoli (che corrisponde, salva qualche modificazione di forma, all' art. 38 LCA V) e l'altro riguardante la responsabilità civile tra detentori (che corrisponde, effettuata qualche modificazione redazionale, all' art. 39 LCAV). La Commissione ha voluto che il premio dell'assicurazione civile obbligatoria non diventasse troppo elevato ed ha quindi previsto che il detentore è tenuto a risarcire il danno materiale da lui causato ad un altro detentore soltanto se è in colpa. Il detentore, che voglia garantirsi contro il danno al suo autoveicolo causato senza colpa da un altro detentore, può concludere un'assicurazione a caso. Ma la Commissione non ha certo inteso che, nei casi in cui il danno materiale è dovuto a colpa, la responsabilità civile sia retta dal codice delle obbligazioni, esclusi gli art. 37-47 LCAV. Una tale soluzione, oltre che far sorgere complicazioni, creerebbe, nel modo di trattare due parti di un solo e medesimo danno nei confronti delle stesse persone, differenze contrarie all'equità e per nulla consona alla ratio legis dell' art. 39 LCAV. Come Strebel rettamente osserva (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, nota 81 all' art. 37), l'art. 37 ep. 6, che rende il detentore responsabile degli atti delle persone che egli impiega al servizio dell'autoveicolo o cui permette di guidarlo, si giustifica per il fatto che queste persone in qualità di quasi rappresentanti del detentore rendono attuali i pericoli inerenti alla circolazione dello autoveicolo. Questa giustificazione vale pure quando un detentore subisce un danno materiale dal veicolo di un altro detentore e per colpa di uno dei quasi rappresentanti di quest'ultimo. E sotto il regime del codice Motorfahrzeuggesetz. N° 13. 53 delle obbligazioni, i tribunali si sono visti costretti per motivi di equità ad interpretare estensivamente l'art. 55 ep. 1 CO in materia d'infortuni della circolazione. Ora la LCA V ha voluto tra altro sopprimere la necessità di questa interpretazione estensiva che, generalizzandosi, non avrebbe mancato di causare inconvenienti. Del resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno accennato alla prova liberatoria prevista dall' art. 55 cp. 1 CO. Fin da principio egli ha riconosciuto di essere responsabile degli atti illeciti del suo autista. 13. Arrêt de la Ire Section civile du 25 janvier 1938 dans la cause Roh et contre «La. BaJoise ». Circulation routière. L'assureur ne peut opposer au lésé l'exception tirée du transport illicite de personnes (art. 50 LA, consid. 2). La gratuite du transport ne joue pas de rôle en cas de faute du détenteur (art. 37, IV, LA, consid. 4). Questions de gain et de frais d'entretien (consid. 6). L'art. 43, al. 2, LA qui prévoit l'annulabilité d'une indemnité transactionnelle manifestement insuffisante s'applique aussi à la réparation du tort moral (consid. 7). Ne sont déduites de l'indemnité due que les sommes déjà effectivement payées (consid. 7 in fine). Ä. - Le dimanche 25 novembre 1934, selon l'habitude, les « montagnards » de Lodzoz, c'est-à-dire les hommes qui avaient travaillé pendant l'été à la montagne (alpage) de ce nom, sur territoire de Conthey, avaient fêté la Ste-Catherine. La fête continua le lendemain et, vers 19 heures, un certain nombre de ces jeunes gens se trouvaient dans les caves du village d'Erde. Ils rencontrèrent au café Antoine Raymond Claivaz, entrepreneur de transports et son chauffeur Elie Udry. L'un des « montagnards » demanda à Claivaz s'il ne voudrait pas les transporter sur son camion jusqu'au village d'Aven, qui se trouve à un kilomètre et demi d'Erde, 150 mètres plus haut dans la montagne. Claivaz, après s'être fait prier, accepta ; il refusa

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.